

CORTE D'APPELLO DI BARI

SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

- dr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX presidente
- dr. YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY consigliere
- dr. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che, con decreto del XX XXXXXXX XXXX, il Presidente di Sezione ha disposto la trattazione scritta della presente controversia mediante scambio e deposito telematico di brevi note scritte contenenti le sole istanze ed eventuali conclusioni, da far pervenire entro il giorno precedente il giorno indicato, con adozione, fuori udienza, da parte del Collegio, dei provvedimenti conseguenti;

verificata la rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, dell'avviso di tale forma di trattazione della causa;

rilevato che i difensori hanno depositato le note;

rilevato che TIZIO e CAIA, nella qualità in atti, hanno impugnato dinanzi a questa Corte d'appello la sentenza n . XXXX/xxxx del xx.xxxxx.xxxx con la quale il Tribunale di Foggia, da una parte, ha rigettato la domanda degli stessi tendente ad ottenere la condanna dell'Avv. SEMPRONIO al pagamento di una somma di denaro, quale residuo di quanto ottenuto in precedente giudizio vittorioso, nel quale gli odierni appellanti, difesi dall'Avv. SEMPRONIO erano risultati vincitori, somme che il detto difensore aveva solo parzialmente e con notevole ritardo riversato ai propri assistiti, nonché al risarcimento del danno, e, dall'altra, ha accolto la domanda riconvenzionale;

ritenuto, in sintesi, che, in riforma della impugnata sentenza, gli appellanti hanno chiesto riconoscersi un credito nell'importo di € 30.383,34 (di cui € 13.583,34 per la restituzione delle

somme di € 16.500,00 a titolo di risarcimento danni) ovvero quello maggiore o minore risultante dagli atti, mentre l'appellato resiste perché sia confermata la statuizione in suo favore dell'importo di € 18.531,21, oltre le spese liquidate in primo grado; ritenuto che l'istruttoria non è stata neppure avviata, di modo che appare ammissibile ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. una proposta di conciliazione tra le parti;

ritenuto, in proposito, che la impugnata sentenza potrebbe essere oggetto di radicale revisione, laddove non venisse confermata la qualificazione giuridica della domanda giudiziale (arricchimento ingiustificato), con integrale accoglimento delle pretese degli odierni appellanti; ritenuto, per altro verso, che salva la valutazione delle eccezioni di prescrizione, che confluiscono in specifici motivi di appello, può dirsi incontestato il conferimento e l'espletamento dell'incarico professionale da parte dell'Avv. SEMPRONIO e, quindi, il diritto al relativo compenso, sia pure al netto di eventuali acconti, di cui gli appellanti devono offrire dimostrazione;

ritenuto, dunque, che, impregiudicate le ragioni di diritto da valutarsi a seguito di eventuale prosieguo di attività istruttoria, la controversia potrebbe essere definita, alle condizioni che seguono :

- a) Pagamento da parte dell'appellato della somma di €. 8.000,00, in favore degli appellanti, con rinuncia di questi ultimi alla domanda di pagamento e di risarcimento del danno;
- b) Rinuncia del l'appellato alla domanda riconvenzionale relativa al compenso professionale;
- c) Compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio;

ritenuto che ciò consentirebbe agli appellanti di conseguire un importo significativamente inferiore alla pretesa iniziale, pretesa, però, soggetta all'alea del giudizio d'appello ed in presenza di una pronuncia di primo grado integralmente sfavorevole; mentre consentirebbe all'appellato di evitare il rischio di dover soccombere all'intera avversa pretes

facendo salva una somma non indifferente, da imputarsi a proprio compenso; e consentirebbe ad entrambi di contenere le spese del giudizio, oltre al vantaggio di una immediata definizione di ogni contenzioso;

P.Q.M.

Letto l'art. 185 bis c.p.c., propone la definizione della presente controversia nei termini che seguono :

- a) Pagamento da parte dell'appellato della somma di €. 8.000,00, in favore degli appellanti, con rinuncia di questi ultimi alla domanda di pagamento e di risarcimento del danno;
- b) Rinuncia dell'appellato alla domanda riconvenzionale relativa al compenso professionale;
- c) Compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio;

riserva all'esito ogni decisione sul prosieguo del giudizio;

fissa per la valutazione della proposta l'udienza del x.xxxxx.xxxx;

manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.

Così deciso in Bari, il xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Il Consigliere relatore

Il Presidente